



COMUNE DI SOLIERA
PROVINCIA DI MODENA

SETTORE
GESTIONE E SVILUPPO DEL PATRIMONIO

SERVIZIO OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONE

Determinazione dirigenziale

Registro Generale
N. 336 del 09/11/2018

Registro del Settore
N. 165 del 05/11/2018

Oggetto: **Lavori di completamento del primo stralcio del parco Arginetto a servizio della Casa della Cultura _ Determinazione dirigenziale di liquidazione degli incentivi per funzioni tecniche ai sensi del Regolamento comunale approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 68 del 20/07/2017**

IL RESPONSABILE DEL SETTORE GESTIONE E SVILUPPO DEL PATRIMONIO

Premesso che

in data 24.10.2018 perveniva la proposta di determina del (subentrante) Responsabile del procedimento Arch. Alessandro Bettio (già Responsabile del procedimento Arch. Elisa Tommasini) finalizzata alla liquidazione degli incentivi per funzioni tecniche svolte nell'appalto di lavori, eseguito e terminato, denominato "*Lavori di completamento del primo stralcio del parco Arginetto a servizio della Casa della Cultura*", indetto con determina a contrarre n. 139 del 28.04.2015, aggiudicato con determina n. 174 del 09.06.2015, con ultimazione lavori avvenuta in data 01.12.2015, con certificato di regolare esecuzione (CRE) emesso il 19.01.2016 ed approvato ai sensi dell'art. 141 del D.Lgs 163/2006 (disposizione trascritta in modo identico nell'art. 102 del D.Lgs. 50/2016) in data 19.03.2018; avente relativo impegno di spesa con n. 282/6 del 2015 di cui al capitolo 3392 per € 437,89; e con allegata la tabella riepilogativa delle attività svolte, dei dipendenti incaricati di eseguirle e dei relativi importi ad essi dovuti, per complessivi € 350,30; (prot. Int. N. 16475 del 24.10.2018 proposta allegata al presente atto);

Rilevato che

- trattasi di procedura di gara bandita prima dell'entrata in vigore del nuovo codice degli appalti di cui al D.Lgs n 50/2016 (pubblicato in gazzetta ufficiale il 19/04/2016);
- l'aggiudicazione, l'ultimazione lavori e l'emissione del certificato di regolare esecuzione (CRE) risultano anch'essi temporalmente ascrivibili a prima dell'entrata in vigore del nuovo codice degli appalti di cui al D.Lgs n 50/2016;
- l'approvazione del certificato di regolare esecuzione (CRE) è avvenuta successivamente l'entrata in vigore del nuovo codice degli appalti di cui al D.Lgs n 50/2016;

Dato atto che

la materia degli incentivi per funzioni tecniche svolte dal dipendente nelle procedure di gara d'appalto era stata oggetto di disciplina nel codice appalti di cui al D.Lgs 163/2006 all'art. 93 commi 7 bis, 7 ter, 7 quater, come modificato dal D.L. 90/2014 convertito con L. 114/2014;

Dato altresì atto che

nel nuovo codice di cui al D.Lgs 50/2016, la fattispecie degli incentivi per funzioni tecniche svolte dal dipendente nelle procedure di gara ritrova disciplina all'art. 113, secondo termini differenti dalla normativa pregressa;

Considerato che

nel nuovo codice degli appalti di cui al D.Lgs 50/2016 è stato inserito un apposito articolo che disciplina gli aspetti di diritto transitorio tra la normativa di cui al D.Lgs 163/2006 (vecchio codice degli appalti) e quella di cui al D.Lgs 50/2016 (nuovo codice), prevedendosi infatti all'art. 216 che "*il nuovo codice si applica alle procedure e ai contratti per le quali i bandi o avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano pubblicati successivamente alla data della sua entrata in vigore*";

Richiamata sul tema, la consolidata giurisprudenza della Corte dei Conti secondo la quale nei casi di problematiche intertemporali connesse alla corretta applicazione della disciplina degli incentivi per funzioni tecniche, rileva esclusivamente il momento in cui sia stata bandita la gara, ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs 50/2016, riconoscendosi in questo modo una "ultrattività" di tutte le norme precedenti, le quali risultano legittimamente applicabili, non assumendo invece alcuna rilevanza il momento di compimento dell'atto.

Si veda:

- Deliberazione della Corte dei Conti Piemonte n. 177/2017, secondo cui: *"nel nuovo codice dei contratti pubblici è stata introdotta una norma specifica che disciplina la fase transitoria, espressamente sancendo la ultrattività di tutte le norme precedenti per le procedure per le quali sia stato già pubblicato il bando o l'avviso prima dell'entrata in vigore del nuovo codice. Ai sensi dell'art. 216 del d.lgs. 50/2016, infatti, "fatto salvo quanto previsto nel presente articolo ovvero nelle singole disposizioni di cui al presente codice, lo stesso si applica alle procedure e ai contratti per i quali i bandi o avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano pubblicati successivamente alla data della sua entrata in vigore". Pertanto, non essendo rintracciabili espresse disposizioni che escludano la disciplina degli "incentivi tecnici" di cui all'art. 113 del nuovo codice dal regime intertemporale sopra riferito, si deve pertanto ritenere che quest'ultima possa essere applicata esclusivamente alle attività riferibili a contratti banditi successivamente al 19 aprile 2016;*

- e ancora Deliberazione della Corte dei Conti Toscana n. 186/2017 secondo cui: *"Il legislatore del 2016 si è fatto carico delle questioni di diritto transitorio e le ha risolte scegliendo l'opzione dell'ultrattività, consentendo, così, che il regime previgente continui ad operare in relazione "alle procedure e ai contratti per i quali i bandi e gli avvisi siano stati pubblicati prima dell'entrata in vigore del d.lgs. 50/2016, ai sensi dell'art. 216, comma 1";*

- e ancora più nello specifico, deliberazione della Corte dei Conti Lombardia n. 191/2017 secondo la quale: *"Ai sensi dell'art. 216, comma 1, infatti, le disposizioni introdotte dal d.lgs. n.50 del 2016 si applicano solo alle procedure bandite dopo la data dell'entrata in vigore del nuovo "Codice", fatto salve le disposizioni speciali e testuali di diverso tenore. Non ricorrendo tale ultima eventualità in relazione all'istituto dell'incentivo di cui all'art. 113, la disciplina intertemporale del medesimo non può che rinvenirsi nella regola posta in termini generali dall'art. 216, comma 1, del d. lgs. n. 50 del 2016. Là dove, infatti, quest'ultima previsione si riferisce "al presente Codice", si deve intendere che essa comprenda entro il proprio ambito applicativo tutte le disposizioni del decreto legislativo n.50 del 2016.*

Se il legislatore avesse voluto escludere dall'ambito applicativo del regime transitorio la norma di cui all'art. 113, lo avrebbe dovuto esplicitare, come ha fatto per le previsioni riportate nei commi dell'art. 216 successivi al primo e come espressamente stabilito, quale criterio esegetico generale della disciplina transitoria, nella clausola di apertura del primo comma. A fronte di una espressa regola intertemporale contenuta nell'art. 216 e in difetto di univoci indici che rivelino una chiara volontà di escludere dall'operatività del principio di ultrattività le norme contenute nell'art. 113 del d.lgs. n. 50 del

2016, ogni opzione ermeneutica che giunga alla conclusione di applicare a queste ultime il principio della retroattività o, comunque, la regola del tempus regit actum si rivela priva di fondamento positivo, e, pertanto, foriera di incertezze interpretative e di confusione applicativa.

Ne deriva che l'istituto previsto dall'art. 113 non è applicabile alle procedure bandite prima della data di entrata in vigore del nuovo "Codice";

Appurato dunque che

alla luce dell'espressa previsione dell'art. 216 del D.Lgs 50/2016 e della giurisprudenza della Corte dei Conti sopra richiamata, l'unico dato che rileva per risolvere le problematiche intertemporali di corretta individuazione della disciplina applicabile in materia di incentivi tecnici per i dipendenti, è esclusivamente la data di indizione della gara, e che se tale indizione è ascrivibile a prima dell'entrata in vigore del nuovo codice degli appalti di cui al D.Lgs 50/2016, risulterà applicabile la pregressa disciplina di cui al "vecchio codice", il quale viene dotato di ultrattività: il risultato sarà quindi che il regime previgente del D.Lgs 163/2006 (con le successive integrazioni) continuerà ad operare in relazione alle procedure e ai contratti per i quali i bandi e gli avvisi siano stati pubblicati prima dell'entrata in vigore del D.Lgs. 50/2016;

Constatato che

- nel caso che ci occupa dell'appalto denominato "*Lavori di completamento del primo stralcio del parco Arginetto a servizio della Casa della Cultura*", risulta che la data di indizione del bando, unico dato rilevante, è avvenuta il 28.04.2015, quindi prima dell'entrata in vigore del nuovo codice degli appalti di cui al D.Lgs n 50/2016 (pubblicato in gazzetta ufficiale il 19/04/2016);

- pertanto la corretta individuazione della disciplina applicabile in materia di incentivi tecnici per i dipendenti sarà in questo caso da rinvenire nel D.Lgs 163/2006 all'art. 93 commi 7 bis, 7 ter, 7 quater come modificato dal D.L. 90/2014 convertito con L. 114/2014, dotato di efficacia di ultrattività;

Preso atto che

- il Comune si è dotato di un apposito Regolamento per la costituzione e ripartizione del Fondo degli incentivi per funzioni tecniche, emanato (art. 1 del Regolamento) ai sensi dell'art. 93 commi 7 bis, 7 ter, 7 quater del D.Lgs 163/2006 come modificato dal D.L. 90/2014 convertito con L. 114/2014 (deliberazione della Giunta Comunale n. 68 del 20/07/2017); la regolamentazione concerne la remunerazione dei dipendenti incaricati dello svolgimento di determinate attività tecniche svolte durante la gestione delle procedure di gara con una somma non superiore al 2% degli importi posti a base gara;

- il predetto regolamento è necessariamente valido ed efficace, e dotato della stessa ultrattività della normativa in forza della quale è stato emanato;

Rilevato che

il Regolamento comunale per la costituzione e ripartizione del Fondo degli incentivi per funzioni tecniche descrive la modalità di liquidazione dell'incentivo maturato; ai sensi dell'art. 10 "*la corresponsione dell'incentivo è disposta con provvedimento del Dirigente preposto alla struttura competente, previa verifica della relazione a lui presentata dal Responsabile del procedimento in cui sono asseverate le specifiche attività svolte ...e le*

proposte di pagamento...”

Rilevato inoltre che

il Regolamento comunale per la costituzione e ripartizione del Fondo degli incentivi per funzioni tecniche prevede che la liquidazione dell'incentivo sia *“effettuata dopo l'affidamento dei lavori relativi al progetto”*...ed *“effettuata successivamente all'approvazione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione dell'opera o lavoro”*...e *“potrà avvenire dal momento dell'avvenuta ultimazione dell'attività a cui lo stesso incentivo si riferisce...”* (art. 10);

Constatato che

- la pervenuta proposta del Responsabile del procedimento relativa all'appalto di lavori, eseguito e terminato, denominato *“Lavori di completamento del primo stralcio del parco Arginetto a servizio della Casa della Cultura”*, contiene una valutazione di buon esito dell'attività oggetto di incentivo, svolta e ultimata senza inadempimenti, ed è corredata da relativa richiesta di liquidazione di somme già oggetto di apposito impegno di spesa a suo tempo preso;

- il relativo certificato di regolare esecuzione (CRE) è stato emesso il 19.01.2016 ed è stato approvato in data 19.03.2018 ai sensi dell'art. 141 del D.lgs 263/2006 secondo cui *“il certificato assume carattere definitivo decorsi due anni dall'emissione. Decorso tale termine, si intende tacitamente approvato ancorché l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine”*; (disposizione tra l'altro trascritta in modo identico nell'art. 102 del D.Lgs. 50/2016);

Visto il Documento Unico di Programmazione per l'anno 2018 approvato con Delibera del Consiglio comunale n. 81 del 19/12/2017, e il Bilancio di previsione 2018-2020 approvato con Delibera del Consiglio comunale n. 83 del 19/12/2017;

Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 136 del 28/12/2017 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2018-2020 con il quale sono state assegnate ai responsabili di Settore le relative risorse finanziarie;

Visto il D.Lgs 163/2006 e s.m.i.

Visto l'art. 93 commi 7 bis, 7 ter, 7 quater del D.Lgs 163/2006 come modificato dal D.L. 90/2014 convertito con L. 114/2014;

Visto il D.Lgs. N° 50/2016 e s.m.i.;

Visto il Regolamento comunale per la costituzione e ripartizione del Fondo degli incentivi per funzioni tecniche svolte dai dipendenti di cui all'art. 93 commi 7 bis, 7 ter, 7 quater del D.Lgs 163/2006 come modificato dal D.L. 90/2014 convertito con L. 114/2014; e la relativa deliberazione di approvazione della Giunta Comunale n. 68 del 20/07/2017;

Visto l'art.4, co.2 D.lgs. 165/2001;

Visto l'art.183 co.9 D.lgs. 267/2000;

Visto il D.Lgs. n.33/2013 come modificato dal D.Lgs. n.97 del 25/05/2016 ed in particolare l'art.23

“obblighi di pubblicazione concernenti i provvedimenti amministrativi”;

Visto l'art.42 , co. 6,7,8 dello Statuto Comunale;

Visto l'art.25 co. 5 del Regolamento di contabilità;

Considerato che:

come disposto dall'art.183, co. 7 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, la presente determinazione dispiega la propria efficacia dal momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria da parte del Responsabile territoriale del Settore Finanziario, con l'esclusione di qualsiasi altra forma di verifica di legittimità degli atti (Circolare n. 1/97 del Ministero dell'Interno);

come disposto dall'art. 10 comma 6 del regolamento comunale per la costituzione e ripartizione del Fondo degli incentivi per funzioni tecniche svolte dai dipendenti di cui alla deliberazione della Giunta Comunale n. 68 del 20/07/2017, della determinazione dovrà essere curata la trasmissione in copia al servizio competente nella gestione delle risorse umane per gli adempimenti di natura retributiva;

il provvedimento contiene ogni altro elemento essenziale del procedimento richiesto dalle vigenti disposizioni in materia;

Attesa la propria competenza ad emanare il presente provvedimento

Tutto ciò premesso e considerato

DETERMINA

Di ritenere le premesse come parte integrante e sostanziale del presente atto;

Di approvare la proposta di determina finalizzata alla liquidazione degli incentivi per funzioni tecniche svolte nell'appalto di lavori, eseguito e terminato, denominato "*Lavori di completamento del primo stralcio del parco Arginetto a servizio della Casa della Cultura*", indetto con determina a contrarre n. 139 del 28.04.2015, aggiudicato con determina n. 174 del 09.06.2015, con ultimazione lavori avvenuta in data 01.12.2015, con certificato di regolare esecuzione (CRE) emesso il 19.01.2016 ed approvato in data 19.03.2018 ai sensi dell'art. 141 del D.Lgs 163/2006 (disposizione trascritta in modo identico nell'art. 102 del D.Lgs. 50/2016); avente relativo impegno di spesa con n. 282/6 del 2015 di cui al capitolo 3392 per € 437,89; e con allegata la tabella riepilogativa delle attività svolte, dei dipendenti incaricati di eseguirle e dei relativi importi ad essi dovuti, per complessivi € 350,30;

Di liquidare ai sensi e per gli effetti del regolamento comunale per la costituzione e ripartizione del Fondo degli incentivi per funzioni tecniche svolte dai dipendenti di cui alla deliberazione della Giunta Comunale n. 68 del 20/07/2017, i relativi importi come da riepilogo indicato e dettagliato nella tabella allegata alla proposta, per complessivi € **350,30** (prot. Int. n. 16475 del 24.10.2018);

Di dare atto che il presente provvedimento diventerà esecutivo dopo l'attestazione di regolarità contabile da parte del Responsabile territoriale del Settore Finanziario;

Di dare altresì atto che ne dovrà essere curata la trasmissione in copia al servizio competente nella gestione delle risorse umane per gli adempimenti di natura retributiva ai sensi del comma 6 dell'art 10 del predetto regolamento comunale per la costituzione e ripartizione del Fondo degli incentivi per funzioni tecniche svolte dai dipendenti di cui alla deliberazione della Giunta Comunale n. 68 del 20/07/2017

Di dare inoltre atto che si assolverà agli obblighi previsti dall'art.23 del D.Lgs. n.33/2013 come modificato dal D.Lgs. n.97/2016, mediante la pubblicazione sul sito internet dell'Ente, sezione "Amministrazione trasparente".

L'Istruttore
Quinci Antonino

Il Responsabile di Settore **ALESSANDRO BETTIO** ha sottoscritto l'atto ad oggetto
**“ Lavori di completamento del primo stralcio del parco Arginetto a servizio
della Casa della Cultura _ Determinazione dirigenziale di liquidazione degli
incentivi per funzioni tecniche ai sensi del Regolamento comunale
approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 68 del 20/07/2017 ”**, n°
165 del registro di Settore in data 05/11/2018

ALESSANDRO BETTIO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune di Soliera consecutivamente dal giorno 13/11/2018 al giorno 28/11/2018.

Si attesta, ai sensi dell'art. 23 del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82, che la presente copia analogica è conforme al documento informatico originale in tutte le sue componenti.